

Fondo di garanzia per le PMI

L'impatto della normativa emergenziale sull'operatività del Fondo

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Proroga delle misure previste dall'art. 13 del DL Liquidità

- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 244, della Legge di bilancio 2021, le misure previste dall'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità sono state prorogate fino al **30 giugno 2021** fatta eccezione per le garanzie rilasciate in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;
- Per queste tipologie di imprese, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 245, della Legge di Bilancio 2021, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del DL Liquidità sono concesse, difatti, fino al **28 febbraio 2021;**
- Le misure previste dall'articolo 13, comma 2 del DL Liquidità (rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti) **non sono state prorogate**

Importo massimo garantito, ammissibilità delle «mid cap» e gratuità

Innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa

Raddoppiato l'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale; passa da € 2,5 mln a € 5 mln.

Per le garanzie ai sensi del Reg. de minimis o del Reg. 651/2014 si è resa necessaria l'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL.



Esteso il metodo di calcolo utilizzato per le Mid Cap anche alle PMI, per tutti gli importi garantiti compresi fra € 2,5 mln e € 5 mln. Per l'applicazione di tale metodologia è necessario comunicare, in fase di presentazione della domanda di garanzia, la PD del soggetto beneficiario

Imprese c.d. mid cap

Ammissibilità delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499“, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019

Gratuità dell'intervento

Eliminazione della commissione una tantum per la concessione della garanzia

Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita

Innalzamento delle percentuali di copertura

Percentuali di copertura massime (80% per garanzia diretta, 90% per riassicurazione) per tutte le richieste di garanzia



Ulteriore possibilità di innalzamento delle percentuali di copertura, al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione, se rispettate le seguenti condizioni del Temporary framework

Durata

Max 72 mesi

**Parametri per
importo
finanziabile**

1. Il **25%** del fatturato 2019;
2. Il **doppio delle spese per il personale**;
3. Fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento
4. Il **25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019** per le imprese del settore immobiliare e dell'edilizia caratterizzati da cicli produttivi ultrannuali

La garanzia del Fondo può essere **cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia** sino alla copertura del 100% dell'operazione finanziaria

Garanzia ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 DL Liquidità

Copertura

- **100%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione

Beneficiari

- PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di P.IVA)
- Associazioni professionali e società tra professionisti
- Persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO
- Società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società che svolgono attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – **MISURA NON PROROGATA AL 30 GIUGNO 2021**



Durata

- Durata fino a **180 mesi** 

Importo

- Importo non superiore a **€ 30 mila** e comunque non superiore:
 - A. al **25% dei ricavi** del soggetto beneficiario finale;
 - B. al **doppio della spesa salariale**

Condizioni economiche applicate

- Tasso non superiore alla copertura delle spese per istruttoria e gestione e comunque non superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso;



Ammissibilità senza valutazione del merito di credito con il modello di rating

- La garanzia è concessa **senza applicazione del modello di valutazione del Fondo**
- Sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che :
 - presentano esposizioni classificate come **inadempienze probabili o come scadute e/o sconfiniate deteriorate**
 - presentano esposizioni che, prima del 31/1/2020, sono state classificate come **inadempienze probabili o come scadute e/o sconfiniate deteriorate**
 - sono stati ammessi alle procedure di **concordato in continuità aziendale** o che hanno stipulato **accordi di ristrutturazione**
 - sono stati ammessi alle procedure di **concordato in continuità aziendale** o che hanno stipulato **accordi di ristrutturazione**

A condizione che la classificazione sia successiva al 31/1/2020

A condizione che:

- Le esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate;
- Non presentino importi in arretrato successive alla concessione di tali misure;
- Il soggetto finanziatore presuma il rimborso integrale delle esposizioni

A condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del DL Liquidità

Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti

Ammissibilità delle operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo erogati dalla dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario

Copertura

- 80% in garanzia diretta
- 90% in riassicurazione

Condizioni ammissibilità

- Erogazione di almeno il **25% di credito aggiuntivo** rispetto all'importo del debito accordato in essere dell'operazione che si sta rinegoziando/consolidando.
- Applicazione di uno **sconto** sul tasso di interesse applicato

Ammissibilità al TF

- Sì se sono rispettate anche le **condizioni di importo e durata**

Cumulabilità con intervento Confidi o altri fondi di garanzia (LETTERA N)

- La misura si applica ai soli finanziamenti **che generano nuova finanza in favore dell'impresa**
- La garanzia del Fondo può essere **cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia** sino alla copertura del 100% dell'operazione finanziaria

Condizioni da rispettare

Durata

- Durata fino a **72 mesi**

Importo

- Non superiore:
A. al **25% dei ricavi** del soggetto beneficiario finale;
B. al **doppio della spesa salariale**

La garanzia interviene **solo sulla quota incrementale** rispetto alle esposizioni pregresse

Ammontare di ricavi

- Max **€ 3,2 mln**

Altre misure temporanee (1/2)

Conferma d'ufficio della garanzia in caso di sospensioni o allungamenti

In caso di sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di operazioni garantite, la garanzia del Fondo è confermata d'ufficio.

Applicabile anche per le imprese che hanno delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non performing e per i finanziamenti che presentano rate scadute da più di 90 giorni

Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta

La garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia successiva al 31/1/2020 e non sia antecedente alla data di richiesta di ammissione di oltre tre mesi

Cumulabilità garanzia del Fondo con altre forme di garanzia

La garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia (anche reali) sulle operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari.

Le operazioni dovranno avere durata pari o superiore a 10 anni e un importo superiore a € 500 mila.

Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi

La misura si applica a tutti gli adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL e per quelli originatisi a partire dalla predetta data

Altre misure temporanee (2/2)

Garanzie su portafogli: incremento della copertura – Opzione 1

La copertura della tranche junior da parte del Fondo può essere incrementata del 50% (esempio 7% di base + 3,5% di incremento) per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 o appartenenti per almeno il 60%, a settori/filiere colpiti dall'epidemia.

In presenza di ulteriori garanti sulla tranche junior (ad. Esempio Sezioni Speciali), la copertura verrà incrementata di un ulteriore 20%.

Garanzie su portafogli ordinari: incremento della copertura – Opzione 2 – MISURA NON PROROGATA AL 30 GIUGNO



Per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi un rating determinato dal soggetto richiedente non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

- importo massimo 500 milioni
- ammissibili i finanziamenti erogati prima della richiesta di garanzia sul portafoglio, ma comunque in data successiva al 31 gennaio
- il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni
- la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior
- la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare il 15 per cento dell'ammontare del, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte di investimenti

Altre misure permanenti (1/2)

Disposizioni per il microcredito

- ✓ Per gli operatori di microcredito di cui all'art.111 del TUB, in possesso dei requisiti di micro piccola media impresa, la garanzia del Fondo è concessa sulle operazioni di microcredito:
 - A titolo gratuito;
 - Nella misura dell'80% dell'ammontare del finanziamento;
 - Senza valutazione del merito creditizio relativamente alle imprese start-up
- ✓ Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito a € 40 mila.

Abolizione della Lettera r), comma 1, articolo 18 del DL 31 marzo 1998

- ✓ Rimosse le limitazioni previste dall'art.18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana

Altre misure permanenti (2/2)

Procedura antimafia

- ✓ Per il rilascio della garanzia non sarà più necessario attendere l'esito della consultazione della Prefettura.
- ✓ La garanzia è concessa al soggetto richiedente senza alcuna condizione.
- ✓ Se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la revoca dell'agevolazione al soggetto beneficiario e verrà fatta salva l'efficacia della garanzia

Estensione all'agricoltura

- ✓ Estensione dell'intervento del Fondo ai soggetti beneficiari che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione "A – Agricoltura, silvicoltura e pesca".;
- ✓ in questa prima fase, è possibile presentare le sole richieste di garanzia ai sensi del Temporary Framework

Articolo 56 del DL Cura Italia

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, sono state introdotte delle misure specifiche in favore delle imprese:

- a) **Divieto di revoca fino al 30/6/2021** delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- b) **Proroga automatica della scadenza fino al 30/6/2021** per i prestiti non rateali;
- c) **Sospensione fino al 30/6/2021 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing**, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.



Per le operazioni garantite dal Fondo, il Gestore ha predisposto **l'allegato 13-ter** per poter richiedere:

- a) La proroga della scadenza della garanzia fino al 30/6/2021 per tutte le aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- b) la proroga della scadenza della garanzia fino al 30/6/2021 dei prestiti non rateali;
- c) l'estensione della durata della garanzia fino al 30/6/2021 dei prestiti rateali

Articolo 56 del DL Cura Italia

- Il comma 6 prevede la costituzione di una apposita **Sezione speciale del Fondo** finalizzata al rilascio di garanzie sussidiarie sulle operazioni finanziarie oggetto delle misure di sostegno illustrate nella slide precedente e che non sono già garantite dal Fondo.
- La garanzia del Fondo ha natura **sussidiaria** ed è concessa:
 - ✓ **A titolo gratuito;**
 - ✓ **Senza valutazione** del merito creditizio dell'impresa
- La sezione speciale garantisce:
 - 1) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del DL Cura Italia, dei prestiti di cui al comma 2, lettera a)
 - 2) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b)
 - 3) per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).